**CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL CIRCOLO RICREATIVO CON CAMPI DA GIOCO ED ANNESSE PERTINENZE**

**TRA**

Il Comune di Follo in persona del Sindaco *pro tempore* in carica e

**E**

L’Associazione / Società ………. In persona del legale rappresentante *pro tempore ………*

**PREMESSE**:

con la deliberazione consiliare n. del , esecutiva, sono stati approvati i criteri per l'espletamento delle gare, aventi ad oggetto le procedure selettive e la durata per l’affidamento degli impianti sportivi;

- che con deliberazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono stati approvati il bando di gara ed il contratto;

- che a seguito di procedura di gara pubblicata in data ….. e quindi con determina di aggiudicazione n. …… del……. la società/associazione si è aggiudicata l’affidamento dei beni oggetto di gara;

- le premesse citate e gli allegati formano parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti come sopra indicate, si conviene e si stipula quanto segue

# ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

1. Oggetto dell’affidamento è il **CIRCOLO RICREATIVO CON CAMPI DA GIOCO ED ANNESSE PERTINENZE e segnatamente**

Due edifici realizzati su unico livello fuori terra, di cui uno posto in corrispondenza dell’accesso alla struttura adibito a servizi ricreativi/direzionali e l’altro localizzato in posizione diametralmente opposta al precedente, utilizzato come spogliatoi/servizi agli atleti, quattro campi da calcio in manto sintetico illuminati e completamente attrezzati, di cui tre a 5 giocatori ed uno a 7 (mt 60,00 x mt 40,00), un’area adibita al gioco delle bocce (attualmente riconvertita in campo da beach volley), oltre ad aree esterne, camminamenti pavimentati e giardini per attività collaterali al gioco con i seguenti dati censuari:

1. NCEU, Foglio 20, mappali 2212, 2213, sub -, categoria D/6, classe -, consistenza -, rendita catastale € 55.139,00;
2. foglio 20, mappale 2320, sub -, categoria D/6, Classe -, consistenza -, rendita catastale 640,00
3. Foglio 20, mappale 2321, sub -, Categoria D6, Classe -, consistenza -, rendita catastale 1103,00

Il tutto come meglio rappresentato nelle planimetrie allegate alla Perizia di Stima Allegata, limitatamente al lotto oggetto del presente affidamento che ne indica anche l’attuale stato di conservazione.

L’impianto, nella composizione indicata, è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noto al concorrente. All’atto della consegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

2. Gli impianti vengono dati in affidamento nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’indizione della gara per l’affidamento della gestione oggetto del presente contratto.

3. La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili e dei beni mobili ivi compresi gli impianti di pertinenza, nonché la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, compresa la promozione delle strutture e la pubblicizzazione delle attività.

4. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale degli impianti e lo svolgimento negli stessi, in via prioritaria, di quanto di seguito indicato:

- promozione e pratica di attività motoria generica e di sport per tutti;

- attività agonistica e non agonistica di calcio, realizzata anche attraverso corsi di avviamento al calcio per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive;

- attività formativa per le scuole;

- ove possibile, attività extra-sportive varie, attività ricreative, di intrattenimento, spettacoli pubblici, finalizzate alla fruizione degli impianti anche come centri di aggregazione per la popolazione del Comune di Follo, per le quali dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta dell’Amministrazione.

# Art. 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. La durata dell’affidamento in gestione dell’impianto sportivo è stabilita in anni 9 (nove) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto o dalla consegna dell’impianto, se precedente.
2. Nel caso l’affidatario esegua gli interventi migliorativi previsti in sede di gara di cui all’art. 6 del presente contratto, la durata dell’affidamento sarà conseguentemente estesa nei termini che seguono:
3. quattro anni nel caso di interventi migliorativi sul campo a 5;
4. cinque anni nel caso di interventi migliorativi sul campo 7.

L’estensione dell’affidamento sarà quindi proporzionata in base al numero di interventi realizzati, sino ad un massimo di 9 anni, corrispondente all’ipotesi in cui vengano realizzati gli interventi migliorativi su tutti i campi oggetto di affidamento.

1. Potrà essere richiesta, alla scadenza dell’affidamento, una eventuale proroga tecnica, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, del periodo massimo di mesi 6 (sei).
2. Qualora, durante il periodo dell’affidamento, l’affidatario esegua significativi ed ulteriori interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, ancorché necessariamente e preventivamente approvati e autorizzati dall’Amministrazione Comunale, la durata dell’affidamento **non** potrà essere ulteriormente estesa.
3. In difetto di alcuno degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, allo scadere dei nove anni, l’affidamento cesserà senza che l’affidatario possa vantare alcun diritto al rinnovo dello stesso.
4. L’affidatario potrà beneficiare dell’estensione di cui all’art. 2 solamente se almeno uno degli interventi migliorativi previsti sarà eseguito entro i primi 9 anni di affidamento.
5. In ogni caso la durata dell’affidamento non potrà eccedere i complessivi 18 anni, salvo la proroga tecnica di cui al comma 3.

# Art. 3 - RAPPORTI

In relazione agli impegni assunti con il contratto, l’affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato al Comune di Follo, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

# Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L’affidatario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del capitolato d’oneri e del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale (di seguito Regolamento).

2. L’impianto è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all’affidatario.

3. L’affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento dell’impianto sportivo e delle strutture affidate e ad assumere gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione e, in particolare, si assume l’onere:

1. delle manutenzioni, ordinaria e straordinaria, secondo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7, e quanto eventualmente proposte nel progetto di gestione presentato in sede di offerta;
2. dell’esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 6 previa comunicazione di un puntuale cronoprogramma in cui verranno indicati i tempi di realizzazione di tali opere;
3. delle pulizie dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o manifestazioni sportive;
4. della manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, effettuata da ditte specializzate nel settore, siepi, arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso, nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;
5. del rispetto degli obblighi e prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del Comune di Follo;
6. dell’apertura, chiusura e custodia dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle assegnazioni d’uso rilasciate**;**
7. in applicazione D.Lgs. 81/08, di dare comunicazione al Comune di Follo del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero colui che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa) nonché di assolvere a tutti gli obblighi connessi**;**
8. del puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici, nell’ipotesi di redazione di DUVRI con aziende appaltatrici di lavori e servizi**;**
9. di informare gli utilizzatori dell’impianto circa le regole di comportamento, dei divieti e limitazioni previsti dal “Piano della Sicurezza”, dal Regolamento comunale e dal Capitolato d’oneri. Tali documenti dovranno essere conservati nell’impianto e, a richiesta, essere resi accessibili all’utenza**;**
10. di adempiere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L’affidatario risponde in, ogni caso**,** dell’operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro**;**
11. di applicare ai lavoratori e ai prestatori d’opera a qualunque titolo utilizzati nell’impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore**;**
12. della tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso**;**
13. di farsi carico e quindi intestarsi, dalla consegna dell’impianto, tutte le utenze afferenti ai beni affidati, e di sostenerne i relativi costi, anche delle aree concesse all’Amministrazione ai sensi dell’art. 10;
14. di farsi carico del controllo periodico degli estintori e, in generale, di tutti i sistemi antincendio presenti nell’impianto, come da normativa vigente**;**
15. di consentire l’accesso all’impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi nelle strutture o apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) e al personale del Comune addetto al controllo**;**
16. degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari**;**
17. degli obblighi relativi al pagamento dei tributi e canoni dovuti**;**
18. L’affidatario ha l’obbligo di dotare l’impianto di un defibrillatore conforme alle prescrizioni del Ministero della Salute Decreto 26 giugno 2017 e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza e di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo**;**
19. L’Impianto è prioritariamente destinato alla pratica del calcio; dovrà essere consentito l’utilizzo prioritario per le società sportive del calcio e, per quanto possibile, dovrà essere garantito il più ampio accesso ai cittadini interessati tutelando le attività del settore giovanile**.**

# Art. 5 - MANUTENZIONE

1. All’affidatario competeranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a garantire l’ottimale conservazione del bene, anche degli spazi riservati ad uso esclusivo dell’Amministrazione.
2. In caso di danni arrecati, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, sarà responsabile soltanto l’affidatario che dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali.
3. Nel caso di inadempienza da parte dell’affidatario, l’Amministrazione Comunale può prescrivere l’attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell’affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell’impianto. A tal fine, il Comune diffida l’affidatario ad eseguire i lavori entro un termine, applicando se del caso le penali di cui al successivo art.15.
4. In caso di inadempimento reiterato, l’Amministrazione dispone la revoca dell’affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l’inadempimento dell’affidatario, sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese.
5. L’affidatario ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

# Art. 6 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIE

1. L’affidatario si impegna a realizzare l’intervento di ripristino dei manti erbosi dei campi “a 5” ed “a 7” rispettando le prescrizioni tecniche indicate nel capitolato allegato.
2. L’affidatario è obbligato ad acquisire dall’esecutore, prima dell’inizio dei lavori, polizza fideiussoria in favore del Comune di Follo pari al 10% dell’importo contrattuale dei lavori, ai sensi dell’art. l’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori.
3. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste dal capitolato speciale allegato alla presente procedura di gara, da intendersi quali prescrizioni minime, e munendosi dei titoli abilitativi richiesti nel rispetto del D.pr 380/2001 e delle leggi regionali e comunali in materia, attualmente vigenti.
4. Al termine dei lavori l’affidatario si impegna a trasmettere il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori dell’intervento, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta (fatture) e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti con allegati as-built, nonché l’aggiornamento catastale se dovuto.
5. Il mancato rispetto delle prescrizioni minime previste nel capitolato speciale allegato alla presente procedura, costituirà condizione di inadempimento e quindi il diritto dell’Amministrazione di escutere la fideiussione. Fatto salvo il maggior danno per il ripristino dei campi secondo i requisiti del capitolato.
6. Al termine dell’affidamento le opere eseguite di cui ai commi che precedono saranno acquisite di diritto dal Comune di Follo, senza che l’affidatario possa pretendere alcun compenso o rimborso per l’esecuzione delle stesse.

# Art. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL’IMPIANTO

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato del terreno e dell’impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione Comunale.
2. In caso di violazione di quanto disposto al comma che precede, l’Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell’affidatario stesso, entro un termine determinato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto, la facoltà di procedere all’applicazione delle penali di cui all’Art. 15 od altri provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione del contratto.

# Art. 8 – SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO

1. L’affidatario, per quanto possibile, dovrà garantire il più ampio accesso ai cittadini interessati tutelando e garantendo le attività del settore giovanile anche attraverso accordi con altre associazioni.
2. L’affidatario utilizza l’impianto per le proprie attività nei limiti fissati dal Regolamento.

# Art. 9 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell’impianto e prestatori d’opera.
2. L’affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l’affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell’impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
3. L’affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
4. L’affidatario risponde dei danni, comunque, e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all’interno dell’impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l’onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
5. L’affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli impianti tecnologici.
6. L’affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d’uso, provochi danni materiali alla struttura dell’impianto sportivo, a persone o cose.

# Art. 10 - GIORNATE E SPAZI RISERVATI AL COMUNE DI FOLLO

1. La struttura sportiva, ed in particolare, il fabbricato principale, ove attualmente si trova il circolo ricreativo, devono essere messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale alle condizioni che seguono.
2. L’Amministrazione Comunale potrà altresì utilizzare l’impianto - a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzate. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso minimo all’affidatario di 10 giorni.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di individuare alcuni istituiti scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto al precedente comma, l’utilizzazione gratuita dell’impianto per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all’interno di detti istituti, al mattino o comunque in orari non utilizzati dall’affidatario.
4. L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di individuare specifiche categorie di soggetti, a cui concedere l’utilizzo gratuito dell’impianto al fine di realizzare progetti, anche a favore di soggetti segnalati dai Servizi Sociali, soggetti diversamente abili e, in generale, onde promuovere lo sport come attività di inclusione sociale.
5. **L’affidatario si impegna altresì a lasciare l’utilizzo esclusivo a favore del Comune di Follo** di **una sala del circolo oggetto di affidamento, individuata nella planimetrica catastale con il colore rosso, onde permettere al lo svolgimento di attività di interesse sociale**.

# Art. 11- RAPPORTI ECONOMICI

1. L’affidatario è tenuto al pagamento del canone, come determinato in sede di gara, oltre IVA di legge. Detto pagamento dovrà avvenire in tre soluzioni di pari importo con scadenze: 1° gennaio, 1° maggio, 1° agosto di ciascun anno senza necessità di preavviso. Al momento del pagamento il Comune emetterà regolare fattura.
2. L’affidatario provvederà a stipulare a suo nome tutti i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dei beni concessi.
3. l suddetto canone è soggetto ad eventuale incremento a partire dal secondo anno sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

# Art. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a costituire la garanzia definitiva, calcolata con le modalità e nelle forme previste dall’art. 103 del Codice, pertanto non inferiore al 10% dell’importo complessivo del canone di affidamento posta a base di gara, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del Codice dei contratti.

2. La garanzia può essere utilizzata dal Comune anche in caso di mancati pagamenti relativi ad oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell’impianto e attività connesse.

3. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente affidamento, oltre che, proporzionalmente, in caso di estensione del rapporto.

4. Detta cauzione rimane vincolata fino al termine degli effetti dell’affidamento e potrà essere svincolata solo con comunicazione da parte del Servizio competente dell’Amministrazione comunale.

# Art. 13 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Follo, entro 7 giorni dall’accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i all’affidamento in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L’affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Follo ha facoltà di risolvere immediatamente il presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

4. L’affidatario si impegna altresì ad effettuare sul/i conto/i di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente affidamento, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art. 14 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE1. L’affidatario è tenuto a informare l’Amministrazione Comunale, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

2. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell’art. 106 del Codice dei Contratti.   
3. Nel caso in cui l’impianto sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata del presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente comma 2.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

# Art. 15 – PENALI

1. Qualora si verificassero da parte dell’affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, l’Amministrazione ha il diritto di richiedere una penale nei termini di cui ai commi che seguono.

2. L'Amministrazione, nella figura del R.U.P. per le fasi precedenti alla sottoscrizione del Contratto o del Direttore dell’Esecuzione nelle fasi successive, intimeranno, in forma scritta, al Legale Rappresentante dell’affidatario, l’adempimento, ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell’adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate le penali, come di seguito determinate, comunicando l’adozione del relativo provvedimento.

3. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel capitolato, comporterà la comminazione di una penale ripetibile.   
4. La penale sarà pari a **100,00 (cento) Euro giornalieri** nei casi previsti dal presente Contratto con particolare riferimento ai i seguenti:

1. a. per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti per la sottoscrizione del contratto, decorsi infruttuosamente i primi 30 giorni;
2. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’attività di manutenzione a seguito della diffida di cui all’art. 5 del presente disciplinare;
3. nell’ipotesi di cui all’art. 7, per ogni giorno di ritardo dal termine concesso nell’ordine di riduzione in pristino;
4. nell’ipotesi in cui l’affidatario impedisca all’Amministrazione comunale l’utilizzo degli spazi secondo le modalità di cui all’art. 10 del presente capitolato d’oneri.

5. L’ammontare della penale sarà dovuto dall’affidatario all’adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà escusso dalle Garanzie.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’affidatario, i lavori necessari per garantire la conservazione del bene e il suo utilizzo in sicurezza.   
7. Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell’affidatario degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto, il Comune potrà chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. si risolve secondo le disposizioni di cui all’art. 1453 e ss. del Codice Civile.

8. L’escussione della garanzia e/o la corresponsione da parte dell’affidatario delle penali comminate dal Comune di Follo, non escludono il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento di maggiori danni eventualmente subiti in ragione della condotta serbata dall’affidatario

# Art. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il Comune di Follo ha la facoltà di risolvere il presente affidamento in caso di grave e reiterato inadempimento rispetto agli obblighi contratti ed in particolare, quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;  
b) i pagamenti dei canoni sono effettuati dall’affidatario con ritardi superiori a tre mesi;

c) la manutenzione non sia stata effettuata secondo quanto convenuto.

2. Il Comune comunica all’affidatario la risoluzione tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.  
3. In caso di risoluzione del contratto all’affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permangono gli obblighi di custodia dell’impianto sino alla riconsegna al nuovo gestore.

# Art. - 18 REVOCA DELL’AFFIDAMENTO

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l’interesse pubblico.

# Art. 19 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 109 del Codice dei Contratti l’Amministrazione Comunale può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all’affidatario a norma di legge.

# Art. 20 – PRIVACY

1. L’affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.   
Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal **Regolamento Ue 2016/679, cd GDPR,** con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti a qualsiasi titolo dell’impianto, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso.

Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l’Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati.  
2. All’atto di sottoscrizione del contratto, l’affidatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

In mancanza dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell’affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento .  
3. In esecuzione del presente Contratto e del relativo Atto di nomina a Responsabile, l’affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

# Art. 21 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del Contratto di affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo saranno a carico dell’affidatario.

# Art. 21 – RINVII

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia e al vigente Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del Comune di Follo.

# Art. 22 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione del contratto e alla gestione dell’impianto sportivo sarà deferita alla competenza dell’autorità giudiziaria del Foro della Spezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.